

NEWSLETTER NOVEMBRE 2014 - FISCALE/TRIBUTARIO

INDICE

LE PRINCIPALI NOVITA' DEL DISEGNO DI LEGGE STABILITA'

I INTRODUZIONE REGIME FISCALE AGEVOLATO DAL 2015

II LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

III NOVITA' IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

I INTRODUZIONE REGIME FISCALE AGEVOLATO DAL 2015

Dal 2015 entra in vigore il nuovo regime forfettario di determinazione del reddito per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, che sostituisce i regimi di favore attualmente vigenti (regime nuove iniziative art. 13, Legge n. 388/2000 e regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2 D.L. n. 98/2011).

Il nuovo regime:

- Interessa persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni;
- Opera come regime naturale, quindi i soggetti in possesso dei requisiti non devono effettuare nessuna opzione d'ingresso;
- Resta salva la facoltà di optare per il Regime Ordinario dell'IVA e delle imposte sui redditi;
- Non ha un limite di durata, pertanto può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione che nell'anno solare precedente abbiano:

- Conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta;
- Sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi;
- Sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiori a 20.000 euro.

I soggetti che adottano il regime forfettario beneficiano di molte semplificazioni fiscali. In sintesi:

- Sono esonerati dal versamento dell'IVA, tranne nel caso di acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a 10.000 euro;

Roma

Viale Bruno Buozzi, 32
00197 Roma
T + 39 06 88819000
T + 39 06 23329403

Milano

Via Senato, 37
20121 Milano
T +39 02 87213237
F +39 02 91390617

www.quorumlegal.com

P.IVA 11401421000



- Sono esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, ma tenuti a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali e a certificare e conservare i corrispettivi;
- Non sono soggetti all'IRAP;
- Sono tenuti alla compilazione degli Studi di Settore;
- Sono esonerati dalla Comunicazione dello spesometro;
- Sono esonerati dalla Comunicazione Black List;
- Non effettuano e non subiscono ritenuta alla fonte.

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO, che contraddistingue l'attività esercitata.

Questa è la principale novità introdotta dal regime agevolato, difatti il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi negativi.

Una volta determinato il reddito imponibile si scomputeranno da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. Il reddito così determinato è soggetto ad una imposta pari al 15% sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.

Il nuovo regime prevede ulteriori agevolazioni, nel caso in cui ad applicarlo siano soggetti che intraprendono una nuova attività. In tal caso si gode di una diminuzione del reddito di 1/3.

Il passaggio al nuovo regime agevolato da parte dei soggetti provenienti dal regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 38/2000) avverrà automaticamente al sussistere dei requisiti.

II LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Sono riaperti i termini per la rivalutazione di :

- Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- Partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

posseduti alla data **dell'1.1.2015**, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Chi intenderà procedere con la rivalutazione dovrà, entro il **30.06.2015**:

- provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima da parte di un soggetto abilitato;
- al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia le seguenti aliquote:
 - o 2% per le partecipazioni non qualificate;

Roma

Viale Bruno Buozzi, 32
00197 Roma
T + 39 06 88819000
T + 39 06 23329403

Milano

Via Senato, 37
20121 Milano
T +39 02 87213237
F +39 02 91390617

www.quorumlegal.com

P.IVA 11401421000



o 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

III NOVITA' IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

All'articolo 44 della Legge di Stabilità vengono evidenziate le nuove modalità per utilizzare il ravvedimento operoso che mirano a favorire il contribuente nella regolarizzazione con l'Amministrazione Finanziaria prima che la violazione venga accertata e notificata a seguito di controlli formali da parte del Fisco.

Gli strumenti offerti dall'Amministrazione Finanziaria serviranno a garantire un maggior rapporto di collaborazione tra l'Agenzia e lo stesso contribuente semplificando gli adempimenti e l'assolvimento degli obblighi tributari.

In tal modo il contribuente vedrà aumentare la propria possibilità di ricorrere spontaneamente al ravvedimento operoso per pagamenti omessi, ritardati o insufficienti e per dichiarazioni dei redditi e comunicazioni obbligatorie non presentate.

Maggiori saranno gli strumenti informatici messi a punto dall'Amministrazione Finanziaria con i quali l'intermediario potrà fornire, anche per via telematica, dati e informazioni, circa la peculiare situazione del contribuente in merito a ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione oltre che ad eventuali deduzioni, agevolazioni e detrazioni di imposta cui ha diritto il contribuente anche in relazione ai beni acquistati o posseduti.

Tali strumenti incrementeranno la banca dati dell'Agenzia, che potrà più agevolmente verificare eventuali omissioni di tributi, dichiarazioni e comunicazioni e informazioni certe. Il contribuente inoltre potrà aumentare la propria possibilità di ravvedersi spontaneamente con il ravvedimento operoso "allargato" e potrà correggere o aggiornare, attraverso l'intermediario e la rete di assistenza dell'Agenzia, le omissioni sanate o eventualmente non dovute.

D'altro canto l'Amministrazione Finanziaria risparmierà risorse da impiegare altrove ed incasserà subito imposte, interessi e sanzioni.

Attualmente, con l'istituto del ravvedimento operoso, il contribuente può sanare un ritardo o un errore di pagamento di un'imposta, se effettua il versamento per la regolarizzazione in modo spontaneo nei termini stabiliti per legge, senza che sia stata notificata, verificata o accertata la mancanza.

A seconda poi dell'intervallo di tempo entro cui si effettua la regolarizzazione, si applicheranno le relative sanzioni, tenendo comunque presente la riduzione fissa del 30%.

I ravvedimenti ad oggi riconosciuti sono:

- il ravvedimento sprint: se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dopo la scadenza che annovera una sanzione pari allo 0,2%;

Roma

Viale Bruno Buozzi, 32
00197 Roma
T + 39 06 88819000
T + 39 06 23329403

Milano

Via Senato, 37
20121 Milano
T +39 02 87213237
F +39 02 91390617

www.quorumlegal.com

P.IVA 11401421000



- il ravvedimento breve: se la regolarizzazione avviene da 15 a 30 giorni di ritardo e annovera una sanzione del 3%;
- il ravvedimento lungo: se la regolarizzazione avviene dopo i 30 giorni, annoverando una sanzione pari al 3,75%.

Sono comunque ricompresi gli interessi di mora in misura fissa che dal 1° gennaio 2014 sono all'1%.

Nel caso poi di ravvedimento per la dichiarazione dei redditi, il ritardo non può superare i 90 giorni e la sanzione sarà di 25 euro.

Con la Legge di Stabilità 2015 l'istituto del ravvedimento operoso avrà portata più ampia e il contribuente avrà più tempo per rimediare la violazione con il nuovo ravvedimento lunghissimo sanando la propria posizione anche dopo oltre 1 anno.

Il nuovo ravvedimento, quindi, non pone limiti temporali e fino a quando il Fisco non notifica la violazione, il contribuente può rimediare. Ciò potrà avvenire anche dopo 2 anni dalla data di scadenza originaria, calcolando una nuova sanzione ridotta pari al 5% contro il 30% previsto in caso di accertamento fiscale da parte dell'Amministrazione.

Con la Legge di Stabilità 2015, si aggiungono al ravvedimento sprint, breve e lungo le seguenti tre opzioni:

- **se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni**, si applicherà la sanzione ridotta al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30) – lettera a-bis;
- **se la regolarizzazione avviene entro 2 anni** o entro la seconda dichiarazione successiva, la sanzione sarà ridotta al 4,2% (1/7 del minimo) – nuova lettera b-bis;
- **se la violazione verrà sanata oltre i 2 anni o oltre 2 anni della dichiarazione successiva**, la sanzione sarà del 5% (1/6 del minimo) e verrà definito ravvedimento lunghissimo – nuova lettera b-ter.

Pertanto la sanzione piena del 30% verrà a delinarsi solo nel caso di intervento del Fisco con una notifica derivante da accertamento fiscale.

Con l'art. 44 della Legge di Stabilità (punto 2, comma 14) viene introdotta la possibilità di ricorrere al ravvedimento anche se vi è in corso un'attività ispettiva o processo verbale di contestazione.

Ad oggi continua ad applicarsi la normativa vigente in merito agli inviti al contraddittorio concernenti imposte sui redditi, indirette e IVA qualora notificati entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso vale per i processi verbali di contestazione in materia di imposte sui redditi e IVA consegnati entro il predetto termine.

Disclaimer: Il presente documento ha esclusivamente natura informativa e non costituisce un parere legale. Le informazioni in esso contenute possono essere non aggiornate o complete.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con lo studio legale associato Quorum.

Roma

Viale Bruno Buozzi, 32
00197 Roma
T + 39 06 88819000
T + 39 06 23329403

Milano

Via Senato, 37
20121 Milano
T +39 02 87213237
F +39 02 91390617

www.quorumlegal.com

P.IVA 11401421000

